



**CERMAGE**

RENEWABLE ENERGY COMMUNITY METROPOLITAN AREA GENOVA

Sede legale: Piazzale Mazzini 2 - 16122 Genova

e-mail: [info@cermage.it](mailto:info@cermage.it) - PEC: [info@pec.cermage.it](mailto:info@pec.cermage.it)

C.F. 95252320106

**CERMAGE**

Comunità Energetica Rinnovabile “CERMetropolitanAreaGE”

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE  
“CERMAGE”**

Ottobre 2025

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE “CERMAGE”**

<b>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 1 – Oggetto e finalità .....</b>	<b>3</b>
<b>PARTE II – CATEGORIE DI SOCI E AMMISSIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Categorie di soci .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Domanda di ammissione .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Quota associativa .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Modifica della qualifica del socio .....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE III – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Obblighi dei soci .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 – Contratti e conferimenti .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 – Contenuti dell’accordo di adesione alla CER .....</b>	<b>6</b>
<b>PARTE IV – INCENTIVI E RIPARTIZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 – Criteri di riparto .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 – Pagamenti e priorità .....</b>	<b>7</b>
<b>PARTE V – USCITA DALLA CER .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 – Recesso e cessazione dell’adesione .....</b>	<b>7</b>
<b>PARTE VI – DATI E TRASPARENZA .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 – Accesso ai dati e monitoraggio .....</b>	<b>7</b>
<b>PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 13 – Entrata in vigore e pubblicità .....</b>	<b>8</b>
<b>Allegati .....</b>	<b>8</b>

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE “CERMAGE”**

*Approvato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Associazione “CER Metropolitana Area GE – CERMAGE”*

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra l'Associazione “CER Metropolitana Area GE – CERMAGE” e i suoi associati, in particolare con riferimento a:
  - o modalità di adesione e classificazione dei membri;
  - o criteri per la ripartizione degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia;
  - o obblighi e comportamenti dei membri;
  - o modalità di gestione dei dati e della rendicontazione;
  - o condizioni per la compartecipazione agli investimenti e il recesso.
2. Il Regolamento integra lo Statuto e ne specifica i contenuti in funzione dell'evoluzione normativa, tecnica e organizzativa della CER.

## **PARTE II – CATEGORIE DI SOCI E AMMISSIONE**

### **Art. 2 – Categorie di soci**

1. I membri della CER si distinguono in:
  - Consumatori (“Consumer”): soggetti che consumano energia elettrica tramite POD collegato a una delle configurazioni CER.
  - Produttori (“Producer”): soggetti che mettono a disposizione impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, senza essere anche consumatori.
  - Prosumer: soggetti che sono contemporaneamente produttori e consumatori.
2. I soci devono rientrare nelle categorie di cui all'art. 31 del D.Lgs. 199/2021. Le imprese possono aderire solo se la partecipazione alla CER non costituisce attività prevalente.
3. La classificazione è dichiarata al momento della domanda di ammissione ed è verificata dal Consiglio di Amministrazione sulla base della documentazione tecnica e amministrativa presentata.

### **Art. 3 – Domanda di ammissione**

1. La domanda di adesione alla CER può essere presentata:
  - o tramite PEC all'indirizzo ufficiale dell'Associazione;
  - o via posta elettronica ordinaria, all'indirizzo e-mail istituzionale della CER;
  - o mediante caricamento su piattaforma digitale (ove attivata);
  - o tramite consegna cartacea presso la sede legale o operativa della CER.
2. La domanda deve essere accompagnata da:
  - o modulo di adesione compilato e sottoscritto;
  - o documento d'identità (o visura per le persone giuridiche);

- recapiti di contatto (inclusa, ove possibile, PEC);
  - indicazione del/i POD e, se presente, del codice impianto;
  - per i produttori e prosumer, documentazione tecnica relativa all'impianto.
3. Il Consiglio di Amministrazione valuta la domanda entro 30 giorni, verificando:
- il rispetto dei requisiti soggettivi;
  - la conformità tecnica con le configurazioni attive;
  - la disponibilità di capacità residua e compatibilità con i criteri di gestione interna.
4. Il Consiglio può richiedere integrazioni documentali. I termini si intendono sospesi fino all'invio completo.
5. Qualora il consumo stimato del numero degli associati consumatori superi la capacità di produzione di energia della singola configurazione, al fine di garantire le finalità sociali dell'Associazione, viene data priorità alle utenze domestiche residenziali, per le quali il CdA provvede, per ogni configurazione afferente alle singole cabine primarie, a stilare una graduatoria di ammissibilità secondo i seguenti criteri:
- Presenza all'interno del nucleo familiare di persone fragili che necessitano di ausili tecnico/sanitari alimentati da energia elettrica in base a reddito ISEE (con un massimo stabilito dal CdA);
  - Numerosità del nucleo familiare con presenza di figli minori in base a reddito ISEE (con un massimo stabilito dal CdA);
  - Reddito ISEE del nucleo familiare (con un massimo stabilito dal CdA).

Il peso di questi parametri è stabilito dal CdA, così come la compilazione delle relative graduatorie anche su indicazione dei Comitati di Configurazione.

La graduatoria prosegue secondo il seguente ordine:

- Pubbliche assistenze
- Associazioni, Enti
- Attività economiche
- Altri Associati

La graduatoria saranno aggiornate almeno due volte nell'arco dell'anno (entro il 31 gennaio e il 31 luglio). In caso di incremento della produzione di energia nell'ambito della configurazione il consiglio di amministrazione può emettere un apposito avviso, pubblicato per trenta giorni consecutivi, per aggiornare la graduatoria e agevolare così l'adesione di nuovi soci.

6. In caso di esito positivo, l'adesione diventa efficace solo dopo:
- sottoscrizione dell'accordo di adesione;
  - eventuale versamento della quota associativa;
  - registrazione del POD o dell'impianto nella configurazione di riferimento.
7. In caso di rigetto, debitamente motivato, il richiedente può proporre istanza di riesame all'Assemblea entro 30 giorni.

#### **Art. 4 – Quota associativa**

1. L'adesione alla CER può essere soggetta al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito, per ciascun esercizio, dal Consiglio di Amministrazione, attenendosi all'eventuale atto di indirizzo dell'Assemblea.
2. Il Consiglio può:
  - differenziare l'importo in base alla categoria di socio (Consumer, Producer, Prosumer);
  - prevedere l'esenzione totale dal pagamento della quota per alcune o per tutte le categorie di soci, qualora lo ritenga opportuno in base all'equilibrio economico della CER, con priorità per i soggetti appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

3. In caso di introduzione o modifica della quota associativa, il Consiglio ne dà comunicazione agli associati con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto all'inizio dell'esercizio di riferimento.

### **Art. 5 – Modifica della qualifica del socio**

1. Il socio può richiedere in qualsiasi momento la modifica della propria qualifica all'interno della CER (da consumer a prosumer, da producer a consumer, ecc.) presentando apposita istanza al Consiglio di Amministrazione, completa della documentazione tecnica ed anagrafica aggiornata.
2. Il Consiglio di Amministrazione valuta la richiesta entro 30 giorni, verificando la coerenza con:
  - o la disponibilità della capacità energetica della CER;
  - o i limiti imposti dalla normativa e dalla configurazione di riferimento;
  - o la documentazione tecnica del nuovo impianto, se presente.
3. La modifica ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo all'approvazione e comporta l'adeguamento:
  - o della quota associativa;
  - o degli obblighi contrattuali e tecnici derivanti dalla nuova qualifica;
  - o dell'eventuale partecipazione al riparto degli incentivi.
4. In caso di passaggio a Prosumer con messa a disposizione di un impianto, il socio è tenuto alla sottoscrizione dell'accordo per la disponibilità dell'impianto previsto dal presente Regolamento.

## **PARTE III – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

### **Art. 6 – Obblighi dei soci**

1. I soci si impegnano a:
  - o comunicare tempestivamente variazioni rilevanti (POD, impianti, rappresentanza, recapiti);
  - o fornire ogni documento o dato richiesto dalla CER o dal GSE per il monitoraggio dell'energia condivisa;
  - o rispettare le delibere degli organi sociali, lo Statuto e i Regolamenti vigenti;
  - o consentire, ove necessario, l'accesso a dispositivi di misura e la verifica tecnica delle informazioni.

### **Art. 7 – Contratti e conferimenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai soci:
  - o la sottoscrizione di un contratto di disponibilità dell'impianto (per produttori o prosumer);
  - o impegni temporali minimi, compatibili con la normativa GSE e gli investimenti attivati;
  - o contributi specifici in caso di partecipazione a progetti collettivi o a finanziamenti pubblici con obblighi pluriennali.

## **Art. 8 – Contenuti dell'accordo di adesione alla CER**

1. L'adesione alla CER comporta la sottoscrizione, da parte del socio, di un accordo scritto che costituisce parte integrante del rapporto associativo e regola i reciproci diritti e obblighi, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e della normativa vigente.
2. L'accordo di adesione deve contenere almeno:
  - i dati identificativi del socio e della sua qualifica (Consumer, Producer, Prosumer);
  - il numero del POD e l'eventuale codice dell'impianto;
  - l'impegno del socio a rispettare Statuto, Regolamento e delibere degli organi sociali;
  - la delega alla CER quale soggetto Referente verso il GSE;
  - l'autorizzazione alla gestione dei flussi economici derivanti dagli incentivi;
  - l'impegno a comunicare tempestivamente variazioni rilevanti (es. cessazione contratto, cambio POD, perdita requisiti);
  - l'impegno a fornire i dati necessari al monitoraggio (bollette, curve di carico, ecc.);
  - le eventuali condizioni tecniche e temporali di messa a disposizione dell'impianto, per i soci produttori;
  - le condizioni di recesso e la disciplina in caso di uscita anticipata.
3. In caso di adesione in qualità di produttore, l'accordo deve disciplinare:
  - la durata minima dell'impegno (compatibile con la normativa sugli incentivi);
  - le eventuali penali o restituzioni in caso di recesso anticipato;
  - la modalità di calcolo del contributo agli investimenti, se applicabile.
4. L'accordo è archiviato dalla segreteria dell'associazione ed è disponibile per visione da parte del socio in ogni momento, anche in formato digitale nella sezione riservata del sito web della CER.

## **PARTE IV – INCENTIVI E RIPARTIZIONE**

### **Art. 9 – Criteri di riparto**

Nella fase di avvio dell'attività della CER i ricavi previsti per ciascuna configurazione afferente alla singola cabina primaria, tenuto conto che il corrispettivo della cessione dell'energia prodotta (RID) è percepito direttamente dai soci produttori in proporzione al contributo fornito da ciascun impianto, sono individuati in:

- A. Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata – rimborso per le mancate perdite di rete riconosciuto da Arera e pagato dal GSE: provento riservato ai soci consumatori in proporzione al contributo fornito all'autoconsumo.
- B. Incentivo per incentivo per l'energia condivisa (TIP) erogato dal GSE.  
Viene ripartito per la prima annualità e fino all'entrata a regime del meccanismo di acconti e saldi erogati da parte del GSE nel rispetto delle finalità sociali riportate nello statuto di CERMAGE e nel rispetto delle previsioni dell'Art. 3 lettera g del decreto MASE n. 414 del 07/12/2023 e dei relativi valori di soglia espressi nell'allegato 1 del medesimo decreto, secondo criteri proporzionati alla contribuzione individuale alla generazione dell'incentivo nelle seguenti misure:
  - 22.0% costi di gestione della CER
  - 9.5% ai soci produttori
  - 13.5% ai soci consumatori imprese
  - 16.5% consumatori utenze domestiche
  - 33.0% iniziative con finalità sociali
  - 5.5% fondo di investimento

I soci prosumer potranno beneficiare dei ricavi sopra indicati (lett. A, B) a seconda del loro contributo orario alla condivisione dell'energia prodotta e/o consumata.  
Nell'ambito dei regolamenti delle singole configurazioni possono essere apportate modifiche alle percentuali in relazione alla composizione della configurazione stessa mantenendo tuttavia inalterati i rapporti percentuali del 45% e 55% indicati dal MASE.

### **Art. 10 – Pagamenti e priorità**

L'ordine di priorità nei pagamenti è:

1. Spese obbligatorie (es. verso GSE);
2. Costi di gestione CER;
3. Riparto tra soci.

I pagamenti sono eseguiti tramite bonifico secondo le scadenze stabilite dal GSE o dal CdA.

## **PARTE V – USCITA DALLA CER**

### **Art. 11 – Recesso e cessazione dell'adesione**

1. Il socio può recedere con preavviso scritto di almeno 6 mesi, salvo diversa previsione contrattuale.
2. Il CdA può disporre l'esclusione in caso di:
  - o perdita dei requisiti tecnici o soggettivi;
  - o gravi violazioni statutarie o regolamentari;
  - o inadempimento degli obblighi contrattuali o economici.
3. Il socio uscente:
  - o perde ogni diritto sugli incentivi maturati dopo la data di efficacia del recesso;
  - o può essere tenuto a restituire somme percepite indebitamente o a sostenere penali previste da contratti o accordi.
4. In caso di compartecipazione a investimenti, la restituzione (totale o parziale) sarà regolata dall'accordo individuale o da criteri definiti dall'Assemblea.

## **PARTE VI – DATI E TRASPARENZA**

### **Art. 12 – Accesso ai dati e monitoraggio**

1. I soci autorizzano la CER a:
  - o accedere ai dati relativi ai punti di connessione;
  - o ricevere dal GSE e da altri soggetti autorizzati i dati energetici necessari;
  - o gestire i flussi informativi necessari alla configurazione.
2. I dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

## **PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13 – Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci ed è pubblicato sul sito ufficiale della CER.
2. Ogni modifica è deliberata dall'Assemblea, su proposta del CdA, con le stesse modalità previste per l'adozione.

### **Allegati**

- Allegato A – Criteri di ripartizione dell'energia
- Regolamento tipo delle singole configurazioni